

ORDINANZA MUNICIPALE

del 9 novembre 2009

concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'uso accresciuto del suolo pubblico quando è utilizzato per il posteggio di veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto

Il Municipio di Cevio

- a norma dell'articolo 192 della Legge organica comunale e dell'articolo 44 del relativo Regolamento d'applicazione,
- in applicazione del Regolamento organico comunale sui beni amministrativi del 6 ottobre 2008 e relativa ordinanza municipale del 2 febbraio 2009 concernente le tasse per l'uso dei beni comunali,
- considerato che risulta necessario disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per l'uso accresciuto del suolo pubblico quando è utilizzato – in particolari situazioni – per il posteggio di veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto, come pure per evitare che il suolo pubblico venga occupato, senza alcun compenso, a fini sostanzialmente privati,

con risoluzione municipale no. 501 del 9 novembre 2009

ORDINA :

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'uso accresciuto del suolo pubblico per il posteggio di veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto è soggetto alla presente ordinanza.
2. ¹ Nel contesto in esame, per *suolo pubblico* s'intende ogni fondo di proprietà comunale destinato a posteggio oppure adatto allo scopo.
² Per *uso accresciuto* s'intende l'occupazione ricorrente e duratura del suolo pubblico.
3. La presente ordinanza si applica indistintamente ed è circoscritta ai seguenti casi:
 - a) il posteggio di roulotte, camper, rimorchi o altri simili mezzi di trasporto;
 - b) il posteggio di qualsiasi altro veicolo non regolarmente targato in permanenza, compresi quelli provvisti di targa trasferibile.
4. ¹ L'uso del suolo pubblico subordinato alla presente ordinanza è soggetto al rilascio di un'apposita autorizzazione municipale, previa domanda scritta da parte dell'interessato/a.
² Per il resto, sono applicabili il Regolamento organico comunale sui beni amministrativi del 6 ottobre 2008 e le specifiche condizioni indicate nella singola autorizzazione municipale.

5. Il Municipio può stabilire il luogo dove posteggiare.
6. Nel caso si constati un uso accresciuto del suolo pubblico non autorizzato, è data facoltà al Municipio d'intervenire d'ufficio al fine di regolarizzare la situazione oppure per intimare lo sgombero, a spese del proprietario, del veicolo o altro mezzo di trasporto abusivamente posteggiato.
7. ¹ Il rilascio dell'autorizzazione municipale per l'uso accresciuto del suolo pubblico è vincolato al pagamento di una tassa mensile di SFr. 20.- per i veicoli leggeri e di una tassa mensile di SFr. 30.- per i veicoli pesanti.
² Le modalità di pagamento della tassa sono fissate nell'autorizzazione municipale.
8. ¹ L'autorizzazione municipale ha, di regola, una validità massima di un anno e può sempre essere rinnovata.
² Il Municipio ha la facoltà di rilasciare autorizzazioni a scadenza indeterminata, fissando un termine di disdetta applicabile da ambo le parti.
³ Ogni autorizzazione è accompagnata da una vignetta, con validità massima di un anno, da esporre in un posto ben visibile all'interno del veicolo o in altra posizione idonea.
9. La presente ordinanza entra in vigore dal 1° gennaio 2010.
10. A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale, contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla pubblicazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE:

Cevio, 12 novembre 2009

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco
Pierluigi Martini

il segretario
Fausto Rotanzi